

studio verna
società professionale
a fianco dell'impresa dal 1974

società semplice di
Sergio Vaglieri
Giuseppe Verna
Stefano Verna
dottori commercialisti
dott. Laura Restelli
ragioniere commercialista
Marco Rubino
dottore commercialista

collaboratori associati
Luana Caputi
Davide Grasselli
Fabrizio Saporito
Gualtiero Terenghi
dottori commercialisti



UNI EN ISO 9001:2015
SGQ Certificato n. 1481

LETTERA GIALLA n. 13 del 2019

IL NUOVO PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Quando non trova un accordo col fisco il privato cittadino come l'imprenditore deve poter contare su un giudice terzo ed imparziale che risolva la controversia al termine di un equo contraddittorio. Il 1° luglio prossimo entrerà in vigore il processo tributario telematico: sarà migliore o almeno più spedito?

L'articolo 16 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 (c. d. "Decreto fiscale"), convertito con modificazioni nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, ha sancito l'obbligatorietà del processo tributario telematico a partire dal 1° luglio 2019. E' stato pertanto introdotto nel D. lgs 546/1992, che disciplina il *processo tributario*, l'art. 16-bis, il quale stabilisce che la notifica e il deposito degli atti e documenti presso le segreterie delle commissioni tributarie, da parte dei contribuenti e degli uffici tributari, avverrà solo con modalità telematica.

La nuova regola si applicherà ai ricorsi e agli appelli notificati a decorrere dal 1°.7.2019, eliminando la modalità del deposito cartaceo. Fino al 30.6.2019 oppure nel caso in cui i contribuenti esercitino la facoltà di stare in giudizio senza l'assistenza di un difensore abilitato (quindi per le controversie del valore fino a 3.000 euro), nonché per gli appelli notificati dopo il 1°.7.2019 la notifica e il deposito degli atti in via telematica possono avvenire ancora in via cartacea, mentre quest'ultima rimane l'unica strada percorribile per i ricorsi in Cassazione.

L'introduzione del processo telematico, già sperimentato in quello civile non sempre con risparmi di tempo e di costi, offre lo spunto per fare il punto sullo stato del contenzioso tributario; questo ed ancor prima il procedimento precontenzioso richiedono ordine nell'archiviazione, esami meticolosi, individuazione tempestiva del filo conduttore del contraddittorio e degli argomenti vincenti, raccolta di tutte le prove disponibili, doti di sintesi per un'esposizione semplice di fatti e motivi, condotte equilibrate e trasparenti e un pizzico di fortuna. Il processo telematico dovrebbe favorire una giustizia più a portata di mano (*ovvero di mouse*) e quindi monitorata col computer nello svolgimento delle sue varie fasi.


Il processo è la parte terminale di un rapporto, collaborativo o causidico, con l'amministrazione finanziaria, che deve essere improntato a buona fede e governato dai principi della parità delle armi e del contraddittorio, confidando che esso giunga all'esame di un presidente del collegio giudicante dotato di polso e pazienza e soprattutto di un giudice relatore attento e volenteroso, la cui prima qualità è quella di aver dedicato il tempo necessario a "leggere le carte processuali".

20122 Milano - corso di Porta Vittoria, 18
T. +39 02 80230.1 - F. +39 02 89012162
milano@studioverna.it
milano@studioverna.legalmail.it
c.f. e p.iva 12588400155

21100 Varese - via Como, 4
T. +39 0332 232463
varese@studioverna.it

42123 Reggio Emilia - via Cisalpina, 38
T. +39 0522 332825
reggioemilia@studioverna.it

21052 Busto Arsizio (Va)
Corso XX settembre, 29
busto@studioverna.it



Il contenzioso tributario è pervaso da due luoghi comuni.

Il giudice, specialmente quello di legittimità, dice fra sé e sé: ma se il contribuente ha ragione, perché non le è stata riconosciuta dall'amministrazione finanziaria? Il giudice, però, non tiene conto che l'Amministrazione, nella gran parte dei casi, agisce non per accertare il giusto carico tributario, quello cioè determinato secondo i canoni di capacità contributiva, ma per massimizzare il gettito erariale, con la parziale giustificazione di dover operare in un ambito in cui dilaga l'evasione o l'elusione, se non addirittura l'accaparramento fraudolento delle imposte (come, in tema di i.v.a., nel caso delle *frodi carosello*), e pertanto promuove funzionari agguerriti e diffidenti, propensi a *fare di tutte le erbe un fascio*, accomunando nel dubbio evasori e contribuenti onesti, più numerosi i primi dei secondi.

In secondo luogo si sente dire, soprattutto dai professionisti più avvezzi alle liti tributarie, che cercare di convincere l'Ufficio dell'infondatezza della sua pretesa è *fatica di Sisifo*, spesso votata all'insuccesso: ciò perché, data la frequente separazione delle funzioni, il funzionario che contesta la presunta infrazione non sarà quello deputato a ricevere le osservazioni difensive del contribuente; chi le riceve ha il diverso compito di accertare almeno una parte consistente delle violazioni contestate, mentre chi difende l'Amministrazione in giudizio non è l'emittente dell'accertamento, e mai si è visto, salvo che per intervento del legislatore, che l'Agenzia, persino pigra a ritirare presso la segreteria delle commissioni tributarie la copia della memoria illustrativa con la replica del contribuente alle proprie controdeduzioni, riduca in giudizio le iniziali pretese.

La mancanza di una fase istruttoria, l'assenza di un sostanziale contraddittorio fra fisco e contribuente, gli accanimenti difensivi della parte privata come di quella pubblica – la quale talvolta dimentica i doveri costituzionali del buon governo e dell'imparzialità ed è ritardataria vedetta di generalizzate e perniciose evasioni – l'insufficiente remunerazione dei giudici tributari nonché la loro riluttanza a condannare adeguatamente il soccombente (chiunque esso sia) alla rifusione degli oneri sostenuti dalla parte vittoriosa costituiscono le maggiori "pecche" del contenzioso tributario.

Tutto ciò non deve impedire ai contribuenti e ai loro difensori di confidare in un giudizio che accerti la verità e garantisca la giustizia, naturalmente a costo di un notevole impegno professionale. Qui si schiude il fascino del contenzioso tributario, pervaso dallo sforzo di far trionfare la giustizia al termine di una vera e propria "*singolar tenzone*"!

Milano, 11 giugno 2019

studio verna società professionale